



Città di Marsala

Medaglia d'oro al Valore Civile

POLIZIA MUNICIPALE Dirigente Dott. Vincenzo Menfi	- Ufficio Comando Polizia Municipale Vice Comandante Dott Salvatore Pocerobba
Sede Centrale – Via Garibaldi n° 5 91025 Marsala (TP) – Sicilia – Italy P.I. 00139550818 E-MAIL: aggiungere e-mail personale PEC: protocollo@pec.comune.marsala.tp.it Centralino Tel. 0923- 723303 - Telefono: (+39) 0923/993105	

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

(ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4)

PREMESSA

Con il presente AVVISO esplorativo questa Amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità trattamento, intende espletare un'indagine di mercato per l'individuazione di Ditte interessate ad essere invitate ai fini dell'affidamento in concessione, non in esclusiva, del servizio di blocco, rimozione e trasporto, con eventuale deposito presso Autorimessa del Comune di Marsala, dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nel territorio del Comune di Marsala per anni 2 (due), da eseguirsi ai sensi dell'art 36, comma 2) lettera a), come integrato da :

-- l'Art 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020;

-- l'Art 51 comma 1, lettera a) punto 2.1. del D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 108/2021.

Si precisa che il presente AVVISO non indice alcuna procedura di affidamento e pertanto non prevede alcuna graduatoria di merito o attribuzione di punteggi. Esso è finalizzato unicamente alla individuazione di operatori economici in possesso dei prescritti requisiti, da consultare ai fini del successivo affidamento del servizio.



AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

COMUNE DI MARSALA – Via Garibaldi – 91025 Marsala (Tp)

Settore Competente dell'Amministrazione Aggiudicatrice:

Settore Polizia Municipale – Via E. Del Giudice, 16 - Tel. 0923993135-100

Pec: protocollo@pec.comune.marsala.tp.it

DIRIGENTE Dott. Vincenzo Menfi

email: menfi.vincenzo@comune.marsala.tp.it


**DIRIGENTE. Dott. Vincenzo Menfi –
Comandante della Polizia Municipale**

**RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO:**

**Comm. Dott. Salvatore Pocerobba – email:
pocerobba.salvatore@comune.marsala.tp.it**

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto e luogo del servizio
- Articolo 2 – Descrizione delle attività oggetto del servizio
- Articolo 3 – Durata della concessione
- Articolo 4 – Costo del servizio e Tariffe – valore economico dell'appalto
- Articolo 5 – Requisiti del Concessionario, esperienza e capacità tecnica.
- Articolo 6 – Offerta tecnica
- Articolo 7 – Clausola CONSIP
- Articolo 8 – Assicurazioni
- Articolo 9 - Polizze Assicurative
- Articolo 10 – Stipulazione del contratto
- Articolo 11 – Cauzione – Inizio dell'esecuzione
- Articolo 12 – Obblighi generali del concessionario e del comune
- Articolo 13 – Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza
- Articolo 14 – Obblighi comportamentali
- Articolo 15 – Sub – concessione
- Articolo 16 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione
- Articolo 17 – Responsabilità e Penalità
- Articolo 18 -- Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa
- Articolo 19 – Modalità del provvedimento di risoluzione
- Articolo 20 – Esecuzione del servizio in danno del concessionario
- Articolo 21 – Rappresentante designato dal concessionario
- Articolo 22 – Domicilio eletto
- Articolo 23 - Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
- Articolo 24 – Esito della manifestazione di interesse
- Articolo 25 – Comunicazioni
- Articolo 26 – Altre informazioni
- Articolo 27 – Tutela dati personali
- Articolo 28 – Controversie
- Articolo 29 – Rinvio a disposizioni di legge



Articolo 1
OGGETTO E LUOGO DEL SERVIZIO

E' intendimento di questo Ente l'affidamento in concessione, non in esclusiva, del servizio di blocco, rimozione e trasporto dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nel territorio del Comune di Marsala nei seguenti casi, ai sensi dell'articolo 159 del Codice della Strada e degli articoli 354 e 355 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada:

A) Blocco con o senza spostamento tecnico, rimozione forzata e trasporto presso la depositaria comunale che sarà istituita (presso l'Autoparco Comunale di Contrada Ponte Fiumarella o presso altra sede che sarà indicata ai sottoscrittori della concessione) dei veicoli in sosta irregolare, ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada e in tutti gli altri casi previsti e disciplinati dallo stesso - D. Lgs. n. 285/1992 - e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/1992, su disposizione della Polizia Municipale di Marsala;

B) Rimozione dei veicoli coinvolti in incidenti stradali quando gli interessati non provvedano direttamente o a mezzo terzi o non possono farlo tempestivamente. In tal caso l'intervento della Polizia Municipale sarà limitato a garantire la rimozione del veicolo ai fini della sicurezza stradale, senza oneri e spese a carico dell'Amministrazione Comunale, fermo quanto stabilito con circolare del Ministero dell'Interno, n. 300/A/2/52841/101/20/20/21/4 del 13.05.2002, trattandosi di gestione di affari altrui (art. 2028 C.C.) per la quale il rapporto è regolato dalle norme di diritto civile tra il concessionario del servizio ed il soggetto interessato. Pertanto il concessionario dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi spesa;

C) rimozione dei veicoli oggetto di furto, rinvenuti dalla Polizia Municipale sul territorio di competenza, quando l'avente diritto, o chi per lui, ne sia impossibilitato o comunque non vi provveda autonomamente;

D) rimozioni dei veicoli ai sensi di ordinanze e regolamenti comunali.

E) rimozioni e/o spostamento con relativa custodia di veicoli in sosta regolare e di veicoli esponenti contrassegno di soggetti diversamente abili di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/92, che comportino interventi indifferibili; rimozioni per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico oppure nei casi contingibili ed urgenti determinati da calamità o interventi manutentivi.

f) Gli operatori economici interessati si impegnano inoltre ad intervenire gratuitamente per soccorrere i veicoli appartenenti all'Amministrazione Comunale ed alla Polizia Municipale in caso di necessità per guasti, incidenti ecc. entro il tetto massimo di 10 (dieci) veicoli/anno.

Articolo 2
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere garantito DALLE ORE 07 ALLE ORE 22 di tutti i giorni (feriali e festivi) attraverso richiesta telefonica dalla centrale operativa e/o numero mobile della Polizia Municipale, ad un numero fisso o mobile indicato quale recapito operativo.

2. L'intervento di rimozione dovrà essere effettuato dall'operatore esclusivamente previa richiesta del personale addetto della Polizia Municipale. E' fatto divieto assoluto di procedere alla rimozione senza la succitata richiesta e/o autorizzazione da parte della Polizia Municipale del Comune. L'operatore dovrà recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo per la rimozione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso, pur nel rispetto del Codice della Strada e sue norme complementari, possibilmente non oltre i 30 minuti dalla richiesta (salvo cause di forza maggiore). Su richiesta del Comando della Polizia Municipale, il servizio di blocco e rimozione sarà svolto in modo itinerante, con pattuglia della Polizia Municipale al seguito, in due giorni alla settimana preventivamente concordati, nei quali il carro attrezzi circolerà nel territorio per intervenire nei casi previsti dall'art. 159 del Codice della Strada e in tutte le altre analoghe fattispecie previste dal presente atto. In tali casi, il diritto di chiamata sarà corrisposto solo dal conducente/obbligato in solido del primo veicolo rimosso o bloccato, mentre l'indennità chilometrica sarà equamente applicata, in modo forfettario, ai veicoli rimossi o bloccati, per i



seguenti importi, determinati forfettariamente tenuto conto delle tariffe fissate dalla Giunta Comunale per singolo chilometro: € 10,00 in caso di blocco, € 15,00 per veicolo in caso di blocco previo spostamento tecnico, € 20,00 per veicolo in caso di rimozione con trasferimento del mezzo presso la depositeria comunale.

3. I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositeria (o, in alternativa potranno essere restituiti sul posto dell'avvenuta rimozione, previo pagamento spese di intervento da parte del conducente o proprietario sopraggiunto) messa a disposizione dal Comune di Marsala presso l'Autoparco Comunale o presso altra sede, dove saranno custoditi a cura di questo Ente, fino al ritiro da parte del proprietario/avente diritto o da persona da questi appositamente delegata. L'operatore è tenuto ad effettuare le rimozioni dei veicoli con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli e alle persone, pena quanto previsto dall'art. 67 del c.p.c. e dagli artt. 334 e 335 del C.P. .

4. La restituzione dei veicoli rimossi o bloccati avverrà con le seguenti rispettive modalità:

-- **Veicoli rimossi e trasferiti all'Autoparco comunale o presso una diversa sede dell'Ente:** La restituzione sarà effettuata dal Comando della Polizia Municipale presso l'Autorimessa di destinazione (Autoparco o altra sede), durante l'orario di apertura degli Uffici, previo accertamento dell'assenza di motivi ostativi. La riconsegna dei veicoli rimossi sarà effettuata con rilascio di verbale di restituzione alle persone che provino di averne titolo ed è subordinata al preventivo pagamento delle spese di intervento, rimozione/blocco e custodia (come da tariffe Allegate stabilite con Deliberazione di Giunta Municipale N. 276 del 20/10/2022) , ai sensi dell'articolo 215 comma 2 del Codice della Strada. Le spese di intervento (rimozione, blocco, trasporto, diritto di chiamata) saranno preventivamente versate all'operatore incaricato della rimozione/blocco, il quale rilascerà apposita ricevuta fiscale/fattura, che gli interessati dovranno esibire al personale della Polizia Municipale preposto alla restituzione del veicolo. Ai sensi dell'articolo 215 del Codice della Strada, a dette spese, nonché alle spese di custodia, si applica il diritto di ritenzione previsto dall'articolo 2756 comma 3 del codice civile. Le eventuali spese di custodia maturate saranno versate direttamente al momento della restituzione del veicolo, con modalità di pagamento elettronico (carte di credito, pagamento/bonifico on line) o mediante pagamento a mani del personale incaricato della consegna del veicolo, il quale rilascerà apposita ricevuta.

-- **Veicoli bloccati con attrezzo a chiave:** La restituzione/sblocco del veicolo sarà effettuata dalla ditta che avrà eseguito l'intervento, durante l'orario di apertura degli Uffici, previo accertamento dell'assenza di motivi ostativi. La riconsegna dei veicoli rimossi sarà effettuata con rilascio di verbale di restituzione alle persone che provino di averne titolo ed è subordinata al preventivo pagamento delle spese di intervento, rimozione/blocco e custodia (come da tariffe Allegate stabilite con Deliberazione di Giunta Municipale N. 276 del 20/10/2022) , ai sensi dell'articolo 215 comma 2 del Codice della Strada. Le spese di intervento (rimozione, blocco, trasporto, diritto di chiamata) saranno preventivamente versate all'operatore incaricato della rimozione/blocco, il quale rilascerà apposita ricevuta fiscale/fattura. Ai sensi dell'articolo 215 del Codice della Strada, a dette spese si applica il diritto di ritenzione previsto dall'articolo 2756 comma 3 del codice civile.

5. Dei veicoli rimossi e consegnati in deposito, di quelli bloccati con attrezzo a chiave ovvero di quelli riconsegnati, la ditta provvederà a mantenere apposita registrazione giornaliera, comprensiva dei verbali di rimozione o di accertamento dei danni subiti dai veicoli durante le operazioni di rimozione, trasporto e custodia degli stessi. A richiesta, la ditta dovrà comunicare alla Polizia Municipale i veicoli rimossi, quelli bloccati e non ritirati.

6. La Polizia Municipale provvederà all'istruzione dei procedimenti di acquisizione e/o vendita dei veicoli rimossi e non ritirati o all'eventuale alienazione di quelli non altrimenti utilizzabili. Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni dell'art. 215 comma 4 del Codice della Strada.

7. Per tutti i veicoli rimossi o bloccati le spese saranno a carico del soggetto avente diritto al ritiro del mezzo e nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale. Tali veicoli potranno essere riconsegnati solo previa autorizzazione della Polizia Municipale.



8. Su disposizione della Polizia Municipale, il Concessionario potrà procedere al blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, anche previo spostamento, senza onere di custodia, conformemente a quanto represso dagli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e con le modalità previste dagli articoli 355 e 398 del relativo Regolamento di attuazione.

9. Ogni attrezzo a chiave, conforme a quanto disposto dall'art. 355 del D.P.R. n. 495/1992, deve riportare gli estremi dell'omologazione e il numero di identificazione; sarà cura della ditta operatrice apporre, in modo ben visibile, sui veicoli bloccati, adeguata comunicazione dell'avvenuto blocco, tale operazione non dovrà recare danno alcuno al veicolo cui è diretta. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco. L'ammontare delle tariffe da applicarsi alle operazioni di blocco/sblocco dei veicoli effettuato dal concessionario su strada è determinato sulla base delle tariffe stabilite con Deliberazione di G.M. N 276 del 20/10/2022. Trascorse 24 ore dall'applicazione del blocco, il mezzo potrà essere sottoposto a rimozione su disposizione del personale della Polizia Municipale.


10. Delle rimozioni e dei blocchi è redatto apposito verbale, di cui una copia è rilasciata all'avente diritto. Il Concessionario dovrà tenere aggiornato il resoconto dei veicoli ancora oggetto di blocco. Si applicano le relative disposizioni di cui agli artt. 159, 215 Codice della Strada, 355 e 398 del relativo Regolamento di attuazione.

11. La responsabilità del servizio, per quanto riguarda la legittimità degli interventi di rimozione o blocco con o senza spostamento dei veicoli, rimane prerogativa della Polizia Municipale che li dispone, mentre la responsabilità delle operazioni tecniche operative ricade esclusivamente in capo al concessionario. Il concessionario si obbliga pertanto a sollevare il Comune ed il Corpo di Polizia Municipale da qualsiasi responsabilità dovesse sorgere, a seguito dei danni prodotti sui suoi autoveicoli e sui veicoli rimossi, bloccati o spostati, durante l'effettuazione del servizio di rimozione, blocco o spostamento, preventivamente non rilevati ed attestati nel verbale da parte della Polizia Municipale all'atto delle operazioni.

TABELLA N. 1- TR

TARIFFE AGGIORNATE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA E DEGLI ARTICOLI 354 E 355 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

Tariffe soccorso stradale, aggiornate al 31 Dicembre 2021 in base al Decreto n° 401 del 4 Settembre 1998 . Veicoli di massa complessiva a pieno carico sino a 15 quintali		Tariffe Aggiornate
1	a) diritto di chiamata	€ 15,10
2	Operazioni necessarie al carico e scarico dei veicoli	€ 22,65
3	Indennità chilometrica forfettaria (Lire/Km 4300) € 2,22	€ 3,25 (fino ad un importo massimo di € 25,00)
Tariffe Soccorso Stradale veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 15 quintali		Tariffe Aggiornate
4	Diritto di chiamata	€ 18,87
5	Operazioni necessarie al carico e scarico dei veicoli	€ 37,75



6	Indennita' chilometrica forfettaria (Lire/Km 4300) € 2,22	€ 3,77(fino ad un importo massimo di € 30,00)
7	Sosta giornaliera forfettaria (tariffa aggiornata)	€ 2,92

Si stabilisce che, ai sensi dell' articolo 2 del D.M. 401/98, gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:

a) operazione di intervento con un unico carro attrezzi e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito: il diritto di chiamata e l' indennità chilometrica previsti devono essere suddivisi per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

b) orario notturno (dalle 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo) o giornata festiva : aumento del 30% delle tariffe previste;

se l' interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell' articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall' articolo 224 del decreto del presidente della Repubblica n.610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.

2) Per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi.

TABELLA N.2 TB

TARIFFE BLOCCO VEICOLI CON APPOSITO APPARECCHIO BLOCCA RUOTE SENZA SPOSTAMENTO DEI VEICOLI CON MASSA FINO A 15 QUINTALI. IN GIORNI FERIALI DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 22,00

VOCI DI COSTO	TARIFFE
DIRITTO DI CHIAMATA	€ 15,10
INDENNITA' CHILOMETRICA al Km	€ 3,25 (fino ad un massimo di €25,00)
APPLICAZIONE BLOCCA RUOTE	€ 15,00

Si stabilisce che, ai sensi dell' articolo 2 del D.M. 401/98, gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di blocco, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:

a) operazione di intervento con un unico carro attrezzi nello stesso luogo, o in zone contigue, nei confronti di più veicoli : il diritto di chiamata e l' indennità chilometrica previsti devono essere suddivisi per il numero di veicoli oggetto dell' intervento.

b) orario notturno (dalle 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo) o giornata festiva : aumento del 30% delle tariffe previste;



se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di blocco del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell' articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall' articolo 224 del decreto del presidente della Repubblica n.610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.

TABELLA N.3 TB

TARIFE BLOCCO VEICOLI CON APPOSITO APPARECCHIO BLOCCA RUOTE CON SPOSTAMENTO DEI VEICOLI CON MASSA FINO A 15 QUINTALI. IN GIORNI FERIALE DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 22,00

<u>VOCI DI COSTO</u>	<u>TARIFE</u>
<u>DIRITTO DI CHIAMATA</u>	€ 15,10
<u>INDENNITA' CHILOMETRICA al Km</u>	€ 3,25 (fino ad un massimo di € 25,00)
<u>APPLICAZIONE BLOCCA RUOTE</u>	€ 15,00
<u>SPOSTAMENTO TECNICO VEICOLO</u>	€ 22,65

Si stabilisce che, ai sensi dell' articolo 2 del D.M. 401/98, gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di blocco, come come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:

a) operazione di intervento con un unico carro attrezzi nello stesso luogo, o in zone contigue, nei confronti di più veicoli: il diritto di chiamata e l' indennità chilometrica previsti devono essere suddivisi per il numero di veicoli oggetto di intervento. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

b) orario notturno (dalle 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo) o giornata festiva : aumento del 30% delle tariffe previste;

se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell' articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall' articolo 224 del decreto del presidente della Repubblica n.610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.

2) Per eventuali casi di spostamento tecnico di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi.



TABELLA N.4 TB

TARIFE BLOCCO VEICOLI CON APPOSITO APPARECCHIO BLOCCA RUOTE SENZA SPOSTAMENTO DEI VEICOLI CON MASSA OLTRE 15 QUINTALI. IN GIORNI FERIALE DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 22,00

VOCI DI COSTO

TARIFE

(Handwritten signatures and scribbles)

DIRITTO DI CHIAMATA	18,87
INDENNITA' CHILOMETRICA al km	3,77(fino ad un importo massimo di € 30,00)
APPLICAZIONE BLOCCA RUOTE	€ 20,00

Si stabilisce che, ai sensi dell' articolo 2 del D.M. 401/98, gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di blocco, come come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:

a) operazione di intervento con un unico carro attrezzi nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli : il diritto di chiamata e l' indennità chilometrica previsti devono essere suddivisi per il numero di veicoli oggetto di intervento.

b) orario notturno (dalle 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo) o giornata festiva : aumento del 30% delle tariffe previste;

se l' interessato sopraggiunge durante le operazioni di blocco del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma2 dell' articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall' articolo 224 del decreto del presidente della Repubblica n.610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.

TABELLA N.5 1B

TARIFFE BLOCCO VEICOLI CON APPOSITO APPARECCHIO BLOCCA RUOTE CON SPOSTAMENTO DEI VEICOLI CON MASSA OLTRE 15 QUINTALI. IN GIORNI FERIALE DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 22.00

VOCI DI COSTO	TARIFFE
DIRITTO DI CHIAMATA	18,87
INDENNITA' CHILOMETRICA al km	3,77(fino ad un importo massimo di € 30,00)
APPLICAZIONE BLOCCA RUOTE	€ 20,00
SPOSTAMENTO TECNICO DEL VEICOLO	€ 37,75

Si stabilisce che, ai sensi dell' articolo 2 del D.M. 401/98, gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di blocco, come come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:

a) operazione di intervento con un unico carro attrezzi nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli : il diritto di chiamata e l' indennità chilometrica previsti devono essere suddivisi per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

b) orario notturno (dalle 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo) o giornata festiva : aumento del 30% delle tariffe previste;

se l' interessato sopraggiunge durante le operazioni di blocco del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma2 dell' articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall' articolo 224 del decreto del presidente della



Repubblica n.610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.

2) Per eventuali casi di blocco di veicoli, regolarmente parcheggiati, anche previo spostamento tecnico per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi.

Articolo 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata del servizio sarà pari a 2 (due) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto. Il concessionario è comunque tenuto ad assicurare la continuità del servizio oltre la scadenza contrattuale e fino ad un massimo di mesi 6 (sei), qualora non fosse conclusa la successiva procedura di affidamento del servizio in oggetto.
2. L'Amministrazione procedente potrà revocare la concessione, indipendentemente dalle scadenze previste, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C., da inviare almeno venti giorni prima.
3. In caso di necessità o di urgenza, sussistendone i presupposti di legge, su disposizione del Responsabile competente, si potrà dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione.

Articolo 4

COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE – VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO

1. Ai sensi del D. Lgs 50/2016 il valore della concessione per i 2 (due) anni è stimato in euro **108.926,19** oltre I.V.A. di legge, con ciò intendendo l'importo approssimativo pagabile, complessivamente, dagli obbligati agli operatori concessionari, sulla base delle tariffe di cui al presente capitolato, per le rimozioni e blocchi dei veicoli eseguite nel periodo di riferimento. Detto importo è determinato sulla base del numero di rimozioni eseguite nell'ultimo anno (segnatamente periodo compreso tra Luglio 2021 e Giugno 2022), incrementato in misura corrispondente ad un multiplo di circa quattro volte, tenuto conto del maggiore numero di rimozioni eseguibile attraverso il servizio itinerante con pattuglia al seguito. Il predetto valore è determinato: **come in Tabella 2- valore stimato dell'appalto**. I rischi rilevabili per l'espletamento del servizio saranno contemplati nel DUVRI allegato alla successiva Lettera/Disciplinare di invito, da inoltrare agli operatori che avranno manifestato interesse all'odierna procedura. **Si precisa che il predetto valore costituisce solo una stima preventiva dell'appalto, effettuata al solo fine di stabilire la scelta della procedura di affidamento. Esso non rappresenta alcun impegno o garanzia di fatturato e di redditività della procedura nei confronti dell'affidatario del servizio, il quale pertanto non potrà vantare alcuna aspettativa economica basata su tale previsione.**
2. Per i servizi di rimozione, blocco con o senza spostamento, trasporto presso la depositaria, il concessionario dovrà pertanto applicare le tariffe prestabilite (COME DA APPOSITE TABELLE), ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione assunto di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici n. 401/1998;
3. L'affidamento non comporterà quindi nessun onere economico a carico del Comune di Marsala. Il corrispettivo a favore del concessionario consiste unicamente nell'introito delle tariffe di cui sopra e nel diritto di gestire funzionalmente oltre che sfruttare economicamente il servizio senza alcun minimo garantito e con trasferimento del rischio economico sul concessionario gestore.
4. Per eventuali casi di spostamento o rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati necessari per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o che risultano oggetto di furto nulla è dovuto dai proprietari. Il servizio sarà effettuato gratuitamente, entro il tetto massimo di 5 veicoli/anno (senza distinzione di categoria). Oltre il tetto massimo la spesa sarà a carico delle Strutture richiedenti lo spostamento e saranno applicate le tariffe stabilite per le normali rimozioni.



5. Se il proprietario/avente diritto sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del D.P.R. n. 495/92 e sue successive modificazioni, previo pagamento di tutte e sole le operazioni già eseguite, come da allegate tariffe.

6. Le tariffe dovranno essere esposte e rese ben visibili al pubblico nelle aree di deposito, in luoghi facilmente accessibili.

7. E' tassativamente vietato al concessionario di riscuotere, a qualsiasi titolo, somme superiori rispetto a quelle indicate nel presente atto.

8. Le spese di custodia dovranno essere conteggiate a partire dal giorno successivo a quello di rimozione e saranno rimosse dall'Ente che erogherà il relativo servizio in possesso di Autorimessa autorizzata ai sensi di legge.

VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO

Sulla base di un' analisi dell'andamento delle rimozioni eseguite nell'anno 2021, è stata elaborata una stima presunta annuale, con le seguenti modalità:

-- veicoli rimossi nel periodo compreso tra luglio 2021 e giugno 2022 (11 mesi) N. 205, corrispondenti ad un numero annuo di circa 225;

-- **incremento esponenziale annuo di n. 4 volte (225 x 4= 900), stimato tenendo conto della maggiore continuità del servizio appaltato, che sarà svolto da diversi operatori in possesso di carro attrezzi e, in parte, anche in forma itinerante. I 900 veicoli sono suddivisi in N. 850 fino a 15 quintali e N. 50 oltre i 15 quintali.**


Questi sono i valori stimati del numero annuo di interventi di rimozione/blocco eseguiti, precisando che detto numero non costituisce impegno contrattuale da parte del Comune di Marsala, ma rappresenta soltanto un criterio trasparente per determinare il valore economico dell'appalto e scegliere, di conseguenza, la relativa procedura di affidamento.

Quanto sopra dedotto e rilevato, di seguito si rappresenta lo schema con le modalità di calcolo del valore economico della procedura:

Ipotesi: N. 900 interventi, di cui N. 300 rimozioni (270 su veicoli entro i 15 quintali e 30 su veicoli oltre i 15 quintali) e N. 600 Blocchi (580 su veicoli entro i 15 quintali e 20 su veicoli oltre i 15 quintali) con ganasse .

TABELLA 2 VALORE STIMATO DELL'APPALTO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA. Rimozioni annue previste di veicoli di massa complessiva a pieno carico sino a 15 quintali		
	Q.tà	Importo
1 diritto di chiamata pari ad € 15,10	270	€ 4.077
2 Operazioni necessarie al carico e scarico dei veicoli pari ad € 22,65	270	€ 6.115,5
3 Indennità chilometrica forfettaria pari ad € 3,25/Km, per un importo massimo di € 25,00	270	€ 6.750
Totale tariffe per rimozioni di veicoli di massa complessiva a pieno carico sino a 15 quintali		€ 16.942,50
QUADRO ECONOMICO DI SPESA . Rimozioni annue previste di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiori a 15 quintali		
	Q.tà	Importo
4 Diritto di chiamata pari ad € 18,87	30	€ 566,10
5 Operazioni necessarie al carico e scarico dei veicoli pari ad € 37,75	30	€ 1.132,50
6 Indennità chilometrica forfettaria pari ad € 3,77 per un importo massimo di € 30,00	30	€ 900,00



TOTALE tariffe per rimozioni di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiori a 15 quintali		€ 2.598,60
TOTALE annuo globale tariffe per interventi di rimozione veicolare		€ 19.541,1
Valore economico del servizio per la durata biennale della concessione: € 19.541,10 x 2= € 39.082,2.		
Valore Economico totale del servizio rimozioni per anni due (valore economico dell'appalto)		€ 39.082,2.
IVA 22 %		€ 8.598,084
COSTO DELL'APPALTO- SERVIZIO RIMOZIONI - IVA COMPRESA		€47.680,284

<u>TARIFFE BLOCCO VEICOLI CON APPOSITO APPARECCHIO BLOCCA RUOTE SENZA SPOSTAMENTO TECNICO DEI VEICOLI CON MASSA FINO A 15 QUINTALI. IN GIORNI FERIALI DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 22.00</u>	Q.tà	Importo
Diritto di chiamata pari ad € 15,10	580	€ 8.758,00
Indennità chilometrica al Km pari ad € 3,25 (fino ad un massimo di €25,00)	580	€ 14.500,00
Applicazione blocca ruote pari ad €15,00	580	€ 8.700,00
TOTALE		€ 31.958,00
<u>TARIFFE BLOCCO VEICOLI CON APPOSITO APPARECCHIO BLOCCA RUOTE SENZA SPOSTAMENTO TECNICO DEI VEICOLI CON MASSA OLTRE A 15 QUINTALI. IN GIORNI FERIALI DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 22.00</u>	Q.tà	Importo
Diritto di chiamata pari ad € 18,87	20	€ 377,40
Indennità chilometrica al Km pari ad € 3,77 (fino ad un massimo di €30,00)	20	€ 600,00
Applicazione blocca ruote pari ad € 20,00	20	€ 400,00
TOTALE		€ 1.377,40
TOTALE interventi di blocco con ganasce senza spostamento tecnico		€ 33.335,40
IVA 22%		€ 7.333,388,90
TOTALE annuo globale tariffe per interventi di blocco veicolare COMPRESIVO DI I.V.A.		€ 40.669,188
Valore economico del servizio di blocco per la durata biennale della concessione: € 33.335,40 x 2= € 66.670,8.		

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO:

Importo:

Valore economico servizio rimozioni per il biennio € 39.082,2.

Valore economico servizio blocco con ganasce per il biennio € 66.670,8

Valore economico globale dell'affidamento (al netto I.V.A.) €105.753,00

Maggiorazione del 30% per interventi notturni o festivi, stimabili nella misura del 10% del totale, come segue:



€ 105.753,00 * 10%= € 10.577,3

€ 10.577,3*30%= € 3.173,19

Valore economico globale dell'affidamento , compresa la maggiorazione = € 105.753,00+ € 3.173,19= € 108.926,19

Articolo 5

REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 354 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada nonché dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, con le seguenti ulteriori precisazioni:

- Requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del D.Lvo 50/2016 s.m.i. e assenza di cause di esclusione previste da detto articolo;
- Assenza di cause di divieto, assenza e sospensione previste dall'articolo dall'articolo 67 del D. Lgs. 50/2016
- Assenza di condizioni e limitazioni a contrarre con la Pubblica Amministrazione
- Essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, accertabili mediante DURC
- Osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute nel D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. ;
- Osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 17 della L. 689 /81 (per i concorrenti stabiliti in Italia)
- Assenza di cause di esclusione previste dall'art. 1 bis comma 14 Legge 383/2001 e ss.mm.ii (in materia di lavoro sommerso)
- Assenza di cause ostative di cui alla legge 575/1965 e ss.mm.ii (Disposizioni antimafia)
- Inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché inesistenza di situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti, quali la non comunanza con alte imprese concorrenti del legale rappresentante / titolare / amministratori / soci/ direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza
- Osservanza dell'obbligo di non avvalersi a mezzo di attività lavorativa o autonoma, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego, di ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed enti che hanno esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (all'art. 12 del piano comunale triennale per la prevenzione corruzione 2018/2020, il cui obbligo discende dall'art. 53 comma 16 ter del decreto legislativo 165/2001).
- L'assenza di motivi di esclusione, di divieti di contrarre con la pubblica amministrazione e di partecipazione a gare.

2. Requisiti professionali e tecnici di partecipazione ai sensi dell'art. 83 c. 1 del D. Lgs. 50/2016: Il concorrente a pena di esclusione deve:

(Art. 83 comma 1 lett. A) Iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per le medesime attività oggetto della presente concessione. Se si tratta di concorrente non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri dello Stato di residenza secondo quanto previsto dal citato articolo o analogo registro professionale o commerciale dello Stato aderente all'UE contenente l'indicazione dell'oggetto sociale dell'impresa, come da registrazioni camerali.



Tale requisito dovrà essere provato con l'iscrizione a uno dei registri professionali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. 50/2016;

- 2) (Art. 83 comma 1 lett. A) Avere la disponibilità, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di almeno 1 (uno) veicolo con le caratteristiche tecniche previste dall'art. 159 c. 2 del D. Lgs. n. 285/1992 e dall'art. 12 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 regolarmente omologato, con caratteristiche tali da consentire la rimozione di veicoli fino a 3,5 t. Il veicolo speciale deve altresì consentire il più tempestivo intervento nell'esecuzione delle operazioni di rimozione e disporre di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi e di illuminazione della zona di intervento per le operazioni in ore serali e notturne;
- 3) (Art. 83 comma 1 lett. A) Avere la disponibilità di almeno 2 (due) unità di personale abilitato nel settore per l'espletamento del servizio, in possesso della patente di guida, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;
- 4) (Art. 83 comma 1 lett. B) Avere la disponibilità, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di almeno 3 (tre) attrezzi a chiave per il blocco dei veicoli regolarmente omologati per l'utilizzo con veicoli di categoria M1, N1, di cui all'art. 355 D.P.R. 16.12.1992 n. 495; ogni attrezzo dovrà riportare gli estremi dell'omologazione ed il numero di identificazione. In assenza del requisito indicato al presente punto, l'operatore dovrà manifestare disponibilità ad utilizzare gli attrezzi a chiave messi a disposizione da questo Ente.
- 5) (Art. 83 comma 1 lett. B) Avere la disponibilità sempre di apparecchio POS sui veicoli, al fine di consentire la possibilità di assolvere al pagamento della tariffa di sblocco ovvero di rimozione qualora il conducente/proprietario del veicolo sopraggiunga durante tali operazioni, direttamente all'addetto che interviene sul posto.

Articolo 6

OFFERTA TECNICA E AGGIUDICAZIONE

La presente procedura non prevede alcun confronto tra offerte. La stessa viene indetta poiché, al seguito di precedente Avviso Pubblico di manifestazione di interesse, finalizzato all'affidamento ad un solo operatore del servizio globale di rimozione - comprensivo della custodia, nessuna ditta ha dimostrato il possesso della licenza di Autorimessa prescritta dagli articoli 354 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, 19 del D.P.R. 616/1977 e 1 del DPR. 480/2001. Pertanto, non potendo procedersi ad affidamento del servizio globale di rimozione ad alcun operatore, per mancanza di detto requisito, si indice la presente procedura al fine di affidare in concessione - in regime non esclusivo - le sole attività di rimozione e blocco dei veicoli, nonché il loro spostamento tecnico o trasferimento presso Autorimessa comunale, restando esclusa l'attività di custodia a carico degli operatori che non sono in possesso delle licenze di Autorimessa di cui sopra. Il Servizio sarà assegnato con il criterio di affidamento diretto, non in esclusiva, da effettuarsi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120 del 2020 come modificata dall'art. 51 comma 1 lett. a) punto 2 della legge 108/2021, nei confronti di tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente atto. Detti operatori eseguiranno gli interventi richiesti dal Comando della Polizia Municipale, secondo un criterio di rotazione.



Articolo 7
CLAUSOLA CONSIP

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipulazione del contratto, emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste nel presente atto, l'Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all'aggiudicazione ovvero ad annullare l'aggiudicazione disposta. L'Amministrazione Comunale si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A., ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il Concessionario non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Articolo 8
ASSICURAZIONI

Si precisa che i massimali sotto riportati sono indicazioni di minima. Gli operatori che stipuleranno la convenzione risponderanno direttamente dei danni provocati alle persone e alle cose causati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di indennizzo nei confronti del Comune di Marsala, esonerando quest'ultimo da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali pretese per danni che possano essere cagionati ai veicoli rimossi o bloccati o a terzi durante le operazioni di rimozione, trasporto, blocco, ecc.


ART. 9
POLIZZE ASSICURATIVE

Il concessionario, con effetti dalla data di decorrenza della concessione, esibisce la documentazione attestante l'avvenuta stipulazione con compagnia assicurativa di adeguata copertura assicurativa (che dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione, compresi eventuali rinnovi e proroghe), contro i rischi di:

A) Responsabilità civile verso terzi (RCT) Per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Marsala) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione. A tal fine, il Comune di Marsala, i suoi Amministratori e Dipendenti devono essere considerati terzi

B) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): Per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni comunque accessorie inerenti o complementari dell'attività principale, nessuna esclusa o eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e € 1.500.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni anche l'estensione al cd. "Danno biologico", l'estensione ai danni non riportati nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "clausola di buona fede INAIL".

C) Responsabilità civile auto (RCA) : Per danni arrecati a terzi in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'operatore nell'esecuzione dell'attività appaltata. Tale



copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore al minimo di legge e comprendere anche i rischi del traino e/o perdita del carico trainato o trasportato, nonché l'estensione ai terzi trasportati e alla rinuncia di rivalsa nella forma più ampia. Salvo quanto coperto dalla polizza RCT di cui sopra, la copertura RCA dovrà altresì includere anche i danni a terzi (cose e/o persone) durante le operazioni di rimozione, sollevamento messa a terra carico e scarico, e manovre di spostamento posizionamento e simili.

- **D) Perdite e/o danni ai veicoli di terzi e/o al loro contenuto dovuti a:** Incendio, esplosione, scoppio ed altri rischi accessori assimilabili, compresi atti vandalici e dolosi di terzi, nonché furto o rapina, con estensione anche ai danni ad eventuali cose o strutture circostanti (garanzia "ricorso terzi") a seguito di incendio, esplosione scoppio o rischi accessori e con limite di indennizzo non inferiore a : - € 500.000,00 per veicoli in sosta/custodia; - € 500.000,00 per ricorso terzi; - € 100.000,00 per sinistro per furto e/o rapina di veicolo o loro contenuto; - € 5.000,00 per sinistro per furto rapina del denaro incassato per l'attività di rimozione e depositaria.

L'operatività di tutte le coperture assicurative, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'assicuratore prescelto dal Concessionario, - che invierà copia delle polizze al Comune di Marsala prima di sottoscrivere il contratto di concessione - non esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative .

L'amministrazione sarà in ogni caso tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal concessionario

Copia delle polizze assicurative deve essere depositata presso il Comune di Marsala - Comando Polizia Municipale.

Articolo 10 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il servizio sarà aggiudicato con Determina Dirigenziale, da parte del Responsabile della Polizia Municipale;

Tutte le spese relative all'aggiudicazione sono a carico della ditta;

Ove la mancata esecuzione del servizio oggetto d'affidamento possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza del concessionario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso: a) Il provvedimento di aggiudicazione (determina dirigenziale); b) Le tariffe. c) Il presente Capitolato/disciplinare d) Il DUVRI che sarà adottato al momento della stipula del contratto.

Articolo 11 CAUZIONE ED INIZIO DELL'ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria nelle



forme di legge, pari al 10% dell'importo dell'appalto, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa e deve essere presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale e deve essere prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo n. 385/1993 e s.m.i. ovvero da istituti assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del medesimo D.lgs 385/1993.

4. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto previsto ai commi 2 e 3 il Comune ne dichiara la decadenza dalla stipula della convenzione.

5. La cauzione definitiva è svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale.

6. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto di concessione. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato Speciale.

7. L'esecuzione del servizio ha inizio dal giorno della esecutività della determina, salve le eccezioni di legge.

Articolo 12

OBBLIGHI GENERALI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DEL COMUNE

1. Gli operatori economici che stipuleranno la convenzione ed il proprio personale dipendente, in quanto incaricati dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, svolgono le funzioni di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del Codice Penale.


2. La determinazione dei casi in cui deve essere disposta l'applicazione delle sanzioni accessorie, delle rimozioni, del soccorso, delle custodie (che sarà eseguita direttamente dal Comune di Marsala in propri locali) e dei trasporti di cui ai punti precedenti è di esclusiva e insindacabile competenza dell'Amministrazione concedente ed il Concessionario svolgerà i servizi in oggetto solo se richiesti dall'Amministrazione concedente e in presenza di agenti o ufficiali della Polizia Municipale.

3. Gli operatori economici garantiranno i servizi in concessione con cadenza quotidiana, tutti i giorni dell'anno, feriali o festivi, al minimo dalle ore 07,00 alle ore 22,00, assicurando la continuità del servizio in ogni condizione, salvo casi di giustificazione oggettiva e documentata, della quale deve essere data preventiva e comunque tempestiva comunicazione all'Amministrazione concedente, che valuterà la causa di impedimento, anche al fine di applicare le eventuali penali previste dalla presente concessione.

4. Il Concessionario, salvo quanto previsto dal paragrafo precedente, deve garantire il pronto intervento nel tempo più breve possibile e, possibilmente entro 30 minuti decorrenti dalla richiesta di intervento nel territorio del Comune di Marsala incluse le frazioni;

5. In caso di intervento plurimo, le rimozioni saranno eseguite secondo l'ordine stabilito dal personale della Polizia Locale.

6. L'operatore economico non può rifiutarsi di svolgere i servizi oggetto della convenzione, né ritardarne lo svolgimento, né sindacare le modalità operative degli agenti e degli ufficiali della Polizia Municipale. E' tenuto in particolare: • ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione ed al servizio stesso, ad effettuare le rimozioni dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli, pena quanto previsto dall'art. 67



del c.p.c. e dagli artt. 334 e 335 del C.P.; • a comunicare con tempestività alla Polizia Municipale ogni variazione, rispetto a quanto dichiarato nell'istanza per la concessione del servizio e relativi allegati, in ordine ai veicoli di cui dispone per l'effettuazione del medesimo, al numero di apparecchi a chiave "bloccaruote" nonché al personale addetto; • ad esporre in luogo facilmente visibile ed accessibile al pubblico le tariffe in vigore e ad esibirle a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza; • ad eleggere un proprio domicilio in Marsala, ai fini dell'espletamento del servizio.

8. Il personale della Polizia Municipale dispone la rimozione o il blocco, redigendo apposito verbale dove dovranno essere riportati dettagliatamente: le condizioni dei veicoli relativamente alla carrozzeria e delle parti esterne, l'elenco degli oggetti eventualmente presenti e visibili dall'esterno nell'abitacolo del mezzo, nonché gli eventuali danni subiti dal veicolo durante le operazioni di rimozione. Presso la Polizia Municipale verrà istituito un registro, non necessariamente cartaceo, dove saranno riportate in ordine cronologico le rimozioni e blocchi disposti ed effettuati, nonché i seguenti dati: - numero progressivo della rimozione/ blocchi; - ditta incaricata della rimozione; - località in cui è avvenuta la rimozione; - orario di rimozione; - tipo di veicolo; - targa veicolo; - data di riconsegna veicolo; - dati di chi ritira il veicolo; - estremi della quietanza del pagamento, (se avvenuto). A tal fine l'operatore dovrà fornire, con riferimento ad ogni giornata, il resoconto dei veicoli rimossi o oggetto di blocco, di quelli ritirati e di quelli ancora in giacenza, e di tutte le informazioni inerenti la gestione del servizio.

Articolo 13

OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. E' fatto obbligo all'operatore economico concessionario del servizio, che avrà sottoscritto la convenzione, di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di "Salute e Sicurezza dei Lavoratori". Lo stesso, pertanto, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono, inoltre, a suo totale carico gli obblighi e gli oneri derivanti dalla normativa in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali. Il Concessionario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari utilizzati. I rischi rilevabili per l'espletamento del servizio saranno contemplati nel DUVRI allegato alla successiva Lettera/Disciplinare di invito, da inoltrare agli operatori che avranno manifestato interesse all'odierna procedura.

Articolo 14

OBBLIGHI COMPORTAMENTALI

1. L'impresa affidataria dichiara di aver preso visione del "Codice di comportamento del Comune di Marsala" e del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Marsala e, preso atto che le relative disposizioni si applicano, per quanto compatibili, a tutti i propri collaboratori a qualsiasi titolo, si impegna a portare a conoscenza di tutti i soggetti che, in concreto, svolgono attività in favore del Comune, responsabilizzando gli stessi con strumenti adeguati, gli obblighi comportamentali in esse previsti.

2. La violazione degli obblighi comportamentali derivanti dal "Codice di comportamento del Comune di Marsala" e dal D.P.R. n. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 15

SUB-CONCESSIONE

La sub concessione non è ammessa.



Articolo 16

CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

1. La gestione organizzativa, nonché la vigilanza sul corretto espletamento del servizio in concessione competono alla Polizia Municipale, che li effettua secondo le direttive interne.
2. Il Concessionario si impegna a consentire in ogni momento agli incaricati della vigilanza di cui al comma precedente l'accesso alle aree della depositaria indicata nel contratto, nonché il controllo dei veicoli in custodia. Il Concessionario deve, a ogni richiesta della Polizia Municipale di Marsala, esibire immediatamente la documentazione amministrativa e contabile relativa allo svolgimento dei servizi di cui alla concessione e consentirne il controllo nei modi ritenuti più opportuni dagli incaricati stessi.

Articolo 17


RESPONSABILITA' E PENALITA'

1. Il concessionario si obbliga a sollevare il Comune di Marsala da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti e indennizzi e da quanto altro possa aver origine direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto di concessione. L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri una delle violazioni al Capitolato di seguito elencate potrà procedere all'applicazione delle relative penali: - euro 80,00 in caso di mancata comunicazione all'Amministrazione dei nominativi del personale dipendente del Concessionario, all'atto di avvio del servizio - euro 120,00 in caso d'inosservanza dell'obbligo di tenere ben visibile le tariffe in vigore sui veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività e nel luogo di custodia; - euro 150,00 in caso di grave imperizia o negligenza nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato; - euro 250,00 in caso di omesso rilascio della ricevuta del pagamento; - euro 300,00 in caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite nel presente documento; Le penali di cui ai commi precedenti possono trovare applicazione in concorso tra loro.
3. Prima dell'irrogazione della penale, l'Amministrazione contesterà per iscritto al Concessionario le inadempienze ravvisate entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della circostanza che vi ha dato luogo, assegnando, altresì, un termine per il corretto adempimento. Il Concessionario, entro il termine di 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all'Amministrazione Comunale.
4. Qualora i predetti scritti difensivi non pervengano nel termine sopra indicato, ovvero l'Amministrazione Comunale ritenga infondate le giustificazioni presentate, provvederà all'applicazione delle penalità previste. L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva. In caso di inadempienza contrattuale, infatti, l'Amministrazione Comunale ha diritto di rivalersi sulla cauzione.
5. Qualora l'Amministrazione Comunale abbia effettuato la rivalsa sulla cauzione durante l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al concessionario di reintegrare la cauzione entro un mese dall'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa.
6. L'applicazione della penale non solleva il concessionario dalle responsabilità penali e civili che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso;
7. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore a € 4.000,00 e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

Articolo 18

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Amministrazione Comunale concedente ed il Concessionario possono, in qualsiasi momento, risolvere consensualmente il rapporto instaurato con la concessione, alle condizioni che saranno stabilite all'atto della risoluzione consensuale.



2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.lgs. n. 50 del 2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) l'Amministrazione Comunale ritenga di indire una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.lgs. n. 50 del 2016; d) dopo l'aggiudicazione, siano venuti meno, in tutto o in parte, i requisiti prescritti dal presente atto ai fini della concessione del servizio; e) L'Amministrazione Comunale sarà in grado di gestire efficacemente in piena economia tutte le fasi del procedimento di rimozione/blocco dei veicoli.

3. L'Amministrazione Comunale deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016.

4. In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente capitolato, salvo quanto previsto dall'articolo successivo, l'Amministrazione Comunale concedente ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni.


5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto con il Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti: a) applicazione nell'arco del biennio di un numero di penali superiori a cinque; b) mancata copertura assicurativa dei rischi, in vigenza di contratto; c) sub concessione e/o cessione del contratto; e) grave disservizio cagionato all'Amministrazione; f) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento della concessione. In tali casi l'Amministrazione Comunale concedente dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata A/R, o a mezzo P.E.C., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del codice civile.

6. L'Amministrazione Comunale, considerate che l'affidamento non comporterà alcun onere economico a carico del Comune di Marsala e che il corrispettivo a favore del concessionario consiste unicamente nell'introito delle tariffe di cui sopra e nel diritto di gestire funzionalmente oltre che sfruttare economicamente il servizio, senza alcun minimo garantito e con trasferimento del rischio economico sul concessionario gestore, potrà recedere in qualsiasi momento del contratto, previo preavviso di almeno venti giorni da comunicare ai concessionari, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C. .

Articolo 19

MODALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con PEC o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.



Articolo 20

ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO DEL CONCESSIONARIO

- 1) Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto **dal presente AVVISO**, qualora il Concessionario ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui alla presente concessione, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione al concessionario, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.
- 2) Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, sulla cauzione definitiva, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata

Articolo 21

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DAL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario, ferma restando la propria responsabilità principale e inderogabile, dovrà indicare, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona designata come Rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto della presente concessione; al medesimo farà altresì capo il corretto funzionamento della sede operativa (depositeria). In mancanza di tale indicazione, il referente sarà individuato nel legale rappresentante della ditta concessionaria.
2. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del soggetto di cui al precedente comma, l'impresa dovrà comunicare preventivamente al Servizio competente dell'Amministrazione la persona delegata a sostituirlo.

Articolo 22

DOMICILIO ELETTO COMUNE DI MARSALA

COMUNE di MARSALA con Sede Centrale in Via Garibaldi n° 1 - C.A.P. 91025 Marsala (TP)
Telefono Polizia Municipale: (+39) 0923/993100 - P.I. 00139550818 -
Centralino Comune 0923993111
PEC: protocollo@pec.comune.marsala.tp.it
POLIZIA MUNICIPALE - Dirigente Dott. Vincenzo Menfi

Articolo 23

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le istanze potranno essere inviate al Comune di Marsala :

- **a mezzo Raccomandata A./R.** . Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso ed idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, dell'indirizzo, la seguente dicitura : "**Manifestazione di interesse ai fini dell'individuazione di Ditte interessate ad essere invitate per l'affidamento in concessione del servizio di blocco, rimozione e trasporto, con eventuale deposito presso Autorimessa del Comune di Marsala, dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nel territorio del Comune di Marsala**". Il plico dovrà pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Marsala, sito nella Via Garibaldi 1, C.A.P. 91025, entro e non oltre le ore 12,00 del 10 Febbraio 2023.

brevi manu, al Comune di Marsala via Garibaldi, 1 - 91025 TP entro e non oltre le ore 12,00 del 10 Febbraio 2023. Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso ed idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, dell'indirizzo, la seguente dicitura : "**Manifestazione di interesse ai fini**



[Handwritten signature]

dell'individuazione di Ditte interessate ad essere invitate per l'affidamento in concessione del servizio di blocco, rimozione e trasporto, con eventuale deposito presso Autorimessa del Comune di Marsala, dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nel territorio del Comune di Marsala”.

- a mezzo della PEC da inviare al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.marsala.tp.it entro e non oltre le ore 12,00 del 10 Febbraio 2023.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della documentazione, farà fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione apposta sulla stessa da parte dell'Ufficio Protocollo del Comune, oppure la data e l'ora di consegna registrata nel sistema elettronico.

Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse, nelle varie forme previste dal presente avviso, rimane ad esclusivo rischio dell'operatore economico/concorrente; non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine.

La manifestazione di interesse dovrà riportare, altresì, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016, l'espressa autorizzazione a ricevere le eventuali comunicazioni mediante posta elettronica certificata. Non verranno prese in considerazione domande generiche pervenute al Comune di Marsala prima della pubblicazione del presente avviso.

Tutti gli operatori economici che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse, dichiarata regolarmente ammessa, saranno invitati a partecipare alla successiva fase della procedura, con le modalità e criteri precisati nel presente AVVISO

Articolo 24

ESITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Alle ore 10.00 del giorno 13 Febbraio 2023 in Marsala, in via Ernesto del Giudice 14/16, presso il Comando della Polizia Municipale, un'apposita commissione verificherà il possesso dei requisiti delle società che hanno manifestato interesse;

Ai soggetti interessati verrà data comunicazione dell'esito della presente procedura.

Il Comune di Marsala, a seguito della presente procedura, procederà a invitare le ditte interessate a partecipare alle ulteriori fasi della procedura, con le modalità descritte in premessa.

Articolo 25

COMUNICAZIONI

La pubblicazione del presente AVVISO e la ricezione della manifestazione di interesse non comportano alcun obbligo da parte del Comune di Marsala nei confronti dei soggetti interessati alla procedura.

L'invio della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, da parte dei soggetti interessati, costituisce espressa accettazione di quanto previsto e riportato nel presente AVVISO.

Articolo 26


ALTRE INFORMAZIONI

Fatto salvo quanto previsto all'art 29, comma 1 secondo periodo, del D. Lgs 50/2016 , tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate per mezzo della PEC protocollo@pec.comune.marsala.tp.it

Articolo 27

TUTELA DATI PERSONALI

Il soggetto interessato autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 Giugno 2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali " e del GDPR, Regolamento UE 2016/679. I dati saranno raccolti, registrati, conservati e consultati per le necessità della procedura in oggetto ai fini della tenuta ed



aggiornamento dell'albo dei Fornitori Aziendali; Il titolare del trattamento dei dati personali del concorrente è il RUP Commissario Dott. Salvatore Pocorobba.

Articolo 28 CONTROVERSIE

Quando insorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle. Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Marsala. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al contratto ad arbitri.

Articolo 29 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore.

ULTERIORI INFORMAZIONI: il presente Avviso, che viene pubblicato all'Albo Pretorio on line, sul sito internet della Città di Marsala è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.


Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

Si tratta di un'indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza

L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva comunque la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento del servizio in oggetto, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che abbiano fatto pervenire la propria manifestazione di interesse.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Comm. Dott. Salvatore Pocorobba



Il Dirigente della P.M.
Dott. Vincenzo Menfi

